

Altri redditi, compatibilità e adempimenti

Ai sensi del dlgs n. 22/2015 (art. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 1), in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di Naspi può conserva il diritto all' indennità in misura ridotta di un importo pari all' 80% del reddito derivante dall' attività di lavoro, a condizione che comunichi all' Inps, entro 30 giorni dall' inizio dell' attività, il reddito annuo previsto. I casi disciplinati sono due: a) quello di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della Naspi o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; b) quello di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Nelle ipotesi di attività di lavoro subordinato, la Naspi è pienamente compatibile con il nuovo reddito fino a importo di 8 mila euro (di reddito); se di lavoro autonomo fino a 4.800 euro. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto, entro 30 giorni dall' inizio dell' attività, il percettore decade dal diritto alla Naspi. Nella circolare n. 174/2017, l' Inps ha passato in rassegna le principali situazioni di svolgimento, da parte di percettori di Naspi, di attività non formalmente di lavoro dipendente, autonomo o d' impresa (**professioni**, società, tirocini, ecc.) per precisare quanto il reddito sia da ritenere compatibile o incompatibile, al fine di evitare disparità.

PREVIDENZA Lunedì 4 Dicembre 2017 19

L'Inps in merito all'allargamento ai professionisti dell'incentivo all'autoimprenditorialità

Naspi per entrare in società

Si all'una tantum per costituire srl, srls, spa, snc e sas

Naspi e altri redditi	
Borse e titoli	Nel caso di soggetti beneficiari di Naspi titolari di borsa lavoro, stagi e tirocini professionali, premi e sussidi per fini di studio o addebiamento professionale, le relative remunerazioni sono interamente cumulabili con l'indennità di disoccupazione e il beneficiario non è tenuto a effettuare la comunicazione all'Inps.
Assegni e distacchi	Assegni e distacchi di ricerca con borsa di studio, invece, devono fare la comunicazione all'Inps e i compensi derivanti da tali attività non possono superare il limite annuo di 8.000 euro.
Sport	Premi e compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con la Naspi e il beneficiario non è tenuto a fare la comunicazione all'Inps.
Prestazioni occasionali	Il beneficiario di Naspi può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi non superiori a euro 5.000 per anno civile. Entro tale limite, la Naspi è cumulabile in giorni con i voucher e il beneficiario non è tenuto a fare la comunicazione all'Inps.
Liberi professionisti iscritti a cassa	Naspi e professionisti aderenti vanno d'accordo. Il reddito professionale, infatti, è da ritenere compatibile con l'indennità di disoccupazione nel limite annuo di 4.800 euro. Il beneficiario, a pena di decadenza, deve fare la comunicazione all'Inps entro 30 giorni dichiarando il reddito che prevede di incassare nell'anno, anche nei casi a zero.
Società	I compensi di amministratori, consiglieri e soci di società sono compatibili con la Naspi fino a 8.000 euro annui. Va fatta la comunicazione all'Inps.
Soci di società (previdenza e capitale)	I redditi derivanti dalla condizione di socio di società, di persone o capitali, sono compatibili con la Naspi fino a 4.800 euro annui. Va fatta la comunicazione all'Inps.

Altri redditi, compatibilità e adempimenti

Al sensi del dlgs n. 22/2015 (art. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 1), la percezione di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di Naspi può conservare il diritto all' indennità in misura ridotta di un importo pari all' 80% del reddito derivante dall' attività di lavoro, a condizione che comunichi all' Inps, entro 30 giorni dall' inizio dell' attività, il reddito annuo previsto. I casi disciplinati sono due: a) quello di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della Naspi o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; b) quello di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Nelle ipotesi di attività di lavoro subordinato, la Naspi è pienamente compatibile con il nuovo reddito fino a importo di 8 mila euro (di reddito); se di lavoro autonomo fino a 4.800 euro. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto, entro 30 giorni dall' inizio dell' attività, il percettore decade dal diritto alla Naspi. Nella circolare n. 174/2017, l' Inps ha passato in rassegna le principali situazioni di svolgimento, da parte di percettori di Naspi, di attività non formalmente di lavoro dipendente, autonomo o d' impresa (**professioni**, società, tirocini, ecc.) per precisare quanto il reddito sia da ritenere compatibile o incompatibile, al fine di evitare disparità.